

**Art. 14** Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Mendrisio e Salorino.

**Art. 15** Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 8 ottobre 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 2 dicembre 2003 n. 210).

Per la Segreteria del Gran Consiglio  
Il Segretario: Rodolfo Schnyder

---

## **Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Aurigeno, Coglio, Giumaglio, Lodano, Maggia, Moghegno e Someo**

(dell'8 ottobre 2003)

### **IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio 18 marzo 2003 n. 5274 del Consiglio di Stato,

#### **decreta:**

**Art. 1** È decretata l'aggregazione dei Comuni di Aurigeno, Coglio, Giumaglio, Lodano, Maggia, Moghegno e Someo in un nuovo Comune denominato Comune di Maggia.

**Art. 2** Il nuovo Comune è assegnato al Circolo di Maggia, e ne diventa capoluogo. Il Consiglio di Stato provvederà alla modifica del Decreto esecutivo concernente le circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti.

**Art. 3** Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei preesistenti Comuni, compresi quelli patrimoniali. Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del CCS. La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

**Art. 4** Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 5 membri e da un Consiglio comunale composto da 30 membri.

**Art. 5** <sup>1</sup>Per l'elezione del Consiglio comunale del nuovo Comune vengono stabiliti i seguenti circondari elettorali:

- circondario 1: Maggia
- circondario 2: Aurigeno e Moghegno
- circondario 3: Coglio, Giumaglio, Lodano e Someo

validi per un periodo di otto anni (due elezioni generali). Il termine è successivamente prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.

<sup>2</sup>Se un gruppo nella lista ha assegnato a tutti o a parte dei candidati il circondario, i seggi spettanti al gruppo verranno così ripartiti:

- a) qualora il numero dei seggi è pari o superiore al numero dei circondari della lista, in un primo riparto si attribuisce un eletto ad ogni circondario che abbia raccolto almeno un terzo del quoziente elettorale;
- b) i seggi restanti sono attribuiti a ciascuno dei circondari in proporzione ai voti conseguiti dal gruppo nel circondario, applicando il quoziente elettorale stabilito dall'art. 93 LEDP;
- c) eseguita la ripartizione secondo le lettere a) e b), i seggi ancora spettanti al gruppo sono assegnati alle candidature comunali e se queste non furono poste, alle maggiori frazioni dei circondari che hanno raggiunto il quoziente.

**Art. 6** I rapporti di lavoro sono automaticamente sciolti per la fine del terzo mese successivo all'entrata in funzione del nuovo Municipio (art. 17 LFSC). Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi. Il Municipio prende le disposizioni transitorie necessarie.

Gli organi comunali emaneranno con tempestività il nuovo Regolamento dei dipendenti.

**Art. 7** Il nuovo Comune di Maggia subentra in tutti i vincoli consortili e negli obblighi convenzionali attualmente in vigore per i Comuni di Aurigeno, Coglio, Giumaglio, Lodano, Maggia, Moghegno e Someo.

Gli statuti dei Consorzi o degli Enti di cui i Comuni aggregati fanno parte devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in funzione del nuovo Comune; il Consiglio di Stato per giustificati motivi può prorogare questo termine. Fino ad emanazione dei nuovi statuti è data facoltà al Consiglio di Stato di adottare disposizioni transitorie eventualmente necessarie.

**Art. 8** Entro sei mesi dall'entrata in funzione, il nuovo Comune provvede ad emanare il Regolamento organico comunale. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.

Il Municipio adotta i necessari provvedimenti transitori.

Fino all'entrata in vigore degli altri Regolamenti, rimangono in vigore i vigenti per i singoli comprensori dei Comuni aggregati. E'riservato quanto stabilito all'art. 6 del decreto (dipendenti).

**Art. 9** Fino all'entrata in vigore del Piano Regolatore del nuovo Comune, rimangono in vigore per i singoli comprensori dei Comuni aggregati i vigenti Piani Regolatori.

**Art. 10** Quale aiuto straordinario all'aggregazione è stanziato un credito di fr. 11 500 000.- al **conto di gestione corrente** del Dipartimento delle istituzioni, da destinarsi al risanamento delle finanze del nuovo Comune di Maggia.

L'aiuto straordinario cantonale vincola il nuovo Comune ad una gestione finanziaria rispettosa del principio del pareggio nel medio termine del conto di gestione corrente (art. 3 Rgfloc).

Il Municipio del nuovo Comune di Maggia presenterà al Consiglio di Stato un piano finanziario di prima legislatura che comprovi un indirizzo di gestione finanziaria compatibile con le effettive potenzialità del Comune. In particolare, l'evoluzione del debito pubblico dovrà essere sostenibile ed il capitale proprio rimanere positivo.

Il Consiglio di Stato potrà avvalersi, in caso di comprovata necessità, della facoltà sancita dall'art. 2 cpv. 3 della LPI, ovvero di porre il Comune aggregato, per un periodo di otto anni, al beneficio degli aiuti di cui alla lett. c) dell'art. 1, o maggiorare la percentuale di finanziamento usuale, anche qualora le condizioni previste dagli art. 14 e 15 non fossero adempiute.

Per l'erogazione del contributo di fr. 11'500'000.-- destinato al risanamento delle finanze del Comune di Maggia il Cantone può alternativamente rimborsare i debiti pendenti presso gli istituti di credito o subentrare nei relativi obblighi contrattuali. Il versamento in capitale avverrà, di principio, sull'arco di quattro anni (2004-2007) secondo un piano di rimborso dei debiti da concordare con il nuovo Comune. L'importo di cui sopra è comprensivo dell'interesse remuneratorio semplice il cui tasso è fissato al 3.5% p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Di principio il Cantone effettuerà i versamenti direttamente agli istituti di credito e non al nuovo Comune.

**Art. 11** Il Consiglio di Stato si impegna a sospendere i processi di trasferimento delle strade cantonali ai Comuni nei comprensori oggetto di studi di aggregazione. Le Direzioni dei Dipartimenti delle Istituzioni e Territorio sono incaricate di approfondire la problematica, in particolare ricercando le soluzioni che non costituiscano pregiudizio per l'equilibrio finanziario dei Comuni aggregati.

**Art. 12** Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2004 è effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2003-2004 che sarà determinato nel corso del 2003 per i singoli Comuni. A partire dal biennio 2005-2006 sarà calcolato l'indice di forza finanziaria per il nuovo Comune.

**Art. 13** Il calcolo del contributo di livellamento per il 2004 ha luogo separatamente per ognuno degli attuali Comuni utilizzando le risorse fiscali e la popolazione finanziaria 1998-2002 e il moltiplicatore politico del 2003. Dal 2005 il calcolo del contributo di livellamento avviene sulla base delle risorse fiscali e della popolazione finanziaria del nuovo Comune 1999-2003 (e seguenti) e del moltiplicatore d'imposta del 2004 (e seguenti).

**Art. 14** Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Aurigeno, Coglio, Giumaglio, Lodano, Maggia, Moghegno e Someo.

**Art. 15** L'aggregazione dei Comuni di Aurigeno, Coglio, Giumaglio, Lodano, Maggia, Moghegno e Someo nel nuovo Comune di Maggia è decretata a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali previste per il quadriennio amministrativo 2004-2008.

**Art. 16** Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 8 ottobre 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 2 dicembre 2003 n. 211).

Per la Segreteria del Gran Consiglio  
Il Segretario: Rodolfo Schnyder